



AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

Cash Flow srl

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Cashflow srl

Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/3- Palazzo Le Gemme – 80143 Napoli

Tel. +39 081 787 57 62 Fax . +39 081 19323609

E-mail: direzione@cashflowsrl.com

E-mail certificata: cashflow@pec.cashflowsrl.com

Sito ufficiale: www.credicipoint.it

Cod. Fisc. P.IVA e R.I. 07888020638

Elenco Mediatori Creditizi ex art. 128 - sexies del D.Lgs. 385/93 n. M143

Capitale Sociale deliberato € 1.000.000,00

Cap. Soc. sottoscritto e versato € 520.000,00

AVVISO

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE

L'avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti. L'avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dal d.lgs. N. 385/1993 (TUB titolo VI).

È mediatore creditizio il soggetto iscritto nell'elenco tenuto dall' OAM che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca.

Il mediatore non può concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche, dagli intermediari finanziari o dal cliente.

Il Cliente ha diritto:

- ad avere a disposizione e di asportare copia di questo "Avviso alla clientela". L'avviso è esposto nei locali aperti al pubblico ed è messo a disposizione del Cliente su un supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale di Cashflow s.r.l. (www.credicipoint.it);
- ad avere a disposizione e di asportare il "Foglio Informativo" in vigore, datato e tempestivamente
- aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Il Foglio Informativo è messo a disposizione su un supporto cartaceo o su un supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del sito ufficiale di Finanza Indipendente s.r.l. (www.credicipoint.it);
- qualora il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, ad avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di

questo “Avviso alla clientela” e del Foglio informativo relativi all’operazione o al servizio offerto;

- ad ottenere, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio (ed il Cliente) alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- a ricevere un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi;
- ad ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

Sezione II

STRUMENTI DI TUTELA

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l’obbligo della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- l’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla agenzia del mediatore creditizio o dalle dipendenze della stessa e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi al servizio offerto;
- l’obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l’avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall’intermediario finanziario;
- l’obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del Cliente;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

Sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l’*indicazione*, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell’iscrizione all’Elenco OAM, e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- l’*indicazione*, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il

costo del finanziamento, specificando anche la banca o l'intermediario finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (l'indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

- nel caso in cui il contratto sia stato concluso “a distanza” o “fuori sede”, il diritto concesso al Cliente di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto.

PROCEDURE IN CASO DI RECLAMO

Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

1. nominativo/denominazione del Cliente;
2. recapiti del Cliente;
3. data del contratto di mediazione;
4. motivazione del reclamo;
5. richiesta nei confronti di Cashflow s.r.l.;

I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera a/r:

Cashflow s.r.l. - Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/3- Palazzo Le Gemme – 80143 Napoli

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Napoli NA, fatta salva l'applicazione del Foro generale del consumatore qualora diverso ed applicabile.